

ACCERTAMENTO

Accertamento induttivo se il professionista non ha trasmesso la dichiarazione

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

UNA NUOVA RIFORMA FISCALE NELLA LEGGE DELEGA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Se il contribuente **omette di presentare la dichiarazione dei redditi**, l'Agenzia delle entrate può servirsi di **qualsiasi elemento** per determinare il reddito, potendosi anche avvalere del **metodo induttivo**, utilizzando, quindi, **presunzioni semplici**. A nulla rileva invece il fatto che la mancata presentazione della dichiarazione sia **imputabile ad un professionista**, in quanto l'incarico conferito a terzi **non libera il contribuente dal dovere di vigilanza**, potendosi escludere qualsiasi sua responsabilità soltanto nel caso in cui riesca a dimostrare che il **professionista** ha usato **"non banali strumenti di occultamento"** del proprio inadempimento.

È questo il principio richiamato dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 36001**, depositata ieri, 22 novembre.

I **soci di una Sas non avevano presentato la dichiarazione dei redditi**, ragion per cui l'Agenzia delle entrate **rideterminava sinteticamente il loro reddito**, desumendolo, in parte, dalla loro **partecipazione** come soci della Sas (ugualmente oggetto di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione) e, in parte, dalla titolarità di alcuni **beni-indice di capacità contributiva**.

I contribuenti, in proprio e quali legali rappresentanti della società, **impugnavano gli avvisi di accertamento**, imputando l'omessa presentazione della dichiarazione unicamente al loro **commercialista**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, si è soffermata innanzitutto sugli **aspetti processuali**, tornando a ribadire il **principio del litisconsorzio necessario** nei casi di **impugnazione degli atti riguardanti società di persone**. A tal proposito è stata richiamata la **sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 04.06.2008**, con la quale è stato precisato che *"in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni"*

*dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'articolo 5 Tuir e dei soci delle stesse e la **conseguente automatica imputazione dei redditi** a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, **comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o della società** riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali –, sicché **tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi**".*

Per quanto riguarda, invece, il merito, la **Corte di Cassazione** ha ritenuto **non accoglibili i motivi di doglianza** proposti dai contribuenti, i quali ritenevano necessaria la **ricostruzione analitica del reddito**, sulla base della **documentazione attestante la reale capacità contributiva**, considerato che la **mancata presentazione della dichiarazione era imputabile unicamente al commercialista**, nei cui confronti era stata proposta un'azione di **responsabilità professionale**, con **denuncia per truffa**.

Invero, come ricorda la **Corte di Cassazione**, l'omessa presentazione della denuncia dei redditi è comunque **riferibile al contribuente** e **legittima l'Ufficio alla ricostruzione induttiva del reddito**, salvo il caso in cui il contribuente riesca a dimostrare:

- di aver **vigilato sul professionista**,
- il **comportamento fraudolento dello stesso**, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento mediante la **falsificazione dei modelli F24** o altre azioni comunque idonee ad essere difficilmente riconoscibili dal contribuente.